

**Sommario**

<b>IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE .....</b>	<b>2</b>
INTERESSI PASSIVI – ART. 4 D.LGS. N.147/2015 .....	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTI BLACK LIST E DI VALORE NORMALE – ART. 5 D.LGS N.147/2015 .....	2
ACCERTAMENTI AUTOMATICI IN MATERIA DI VALORE E CORRISPETTIVO – ART. 5 D.LGS. N.147/2015 .....	3
SPESE DI RAPPRESENTANZA – ART. 5 D.LGS. N.147/2015 .....	3
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO – ART. 11 D.LGS. N.147/2015.....	3
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO – ART. 12 D.LGS. N.147/2015 .....	3
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PERDITE SU CREDITI – ART. 13 D.LGS. N.147/2015 .....	4
CREDITO D’IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – ART. 15 D.LGS. N.147/2015.....	5
REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI – ART. 16 D.LGS. N.147/2015.....	5
<b>I DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE .....</b>	<b>5</b>
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE/ ALTRI DOCUMENTI – ART. 2 D.LGS. 158/2015 .....	6
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI – ART. 3 D.LGS. 158/2015 .....	6
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA DICHIARAZIONE INFEDELE – ART. 4 D.LGS. 158/2015 .....	7
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’OMESSA DICHIARAZIONE – ART. 5 D.LGS. 158/2015 .....	8
RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – ART. 2 D.LGS. 159/2015 .....	9
INADEMPIMENTI NEI PAGAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – ART. 3 D.LGS. 159/2015.....	9
<b>LE NOVITÀ IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO.....</b>	<b>10</b>
NUOVA NORMA ANTIABUSO (ART.10-BIS, LEGGE N.212/2000) .....	10
NOZIONE DI ABUSO DEL DIRITTO.....	10
<b>BOZZA LEGGE DI STABILITÀ 2016.....</b>	<b>11</b>
REVISIONE/AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI .....	12
IMU E TASI .....	12
IVIE .....	12
AUMENTO DEL LIMITE PER IL TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE (DA €1.000 A €3.000) .....	13
PROROGA AL 31.12.2016 DELLE DETRAZIONI 50% E 65%.....	13
AUMENTO AL 140% PER I BENI STRUMENTALI NUOVI.....	13
REGIME FORFETTARIO .....	14
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES .....	15
IVA PELLET.....	15
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI .....	16
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA .....	16
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA .....	16
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA.....	17
CANONE RAI .....	17
PREMI DI PRODUTTIVITA’ .....	17



## **Il decreto internazionalizzazione**

Sulla Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2015, n. 220 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (**c.d. Decreto Internazionalizzazione**), recante Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Di seguito si sintetizzano alcune delle novità introdotte.

### INTERESSI PASSIVI – ART. 4

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2016 si modifica la normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi.

In particolare:

- ai fini del calcolo del risultato operativo lordo (ROL) si tiene conto anche dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.;
- viene abrogata la disposizione che consentiva l'inserimento "virtuale" del risultato operativo lordo (ROL) dei soggetti non residenti nei consolidati fiscali;
- viene abrogata la norma che limitava la deducibilità degli interessi passivi sui titoli obbligazionari emessi;
- solo per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, sarà possibile la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Si considerano tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

[Torna all'indice](#)

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTI BLACK LIST E DI VALORE NORMALE – ART. 5

Il Decreto in esame apporta delle modifiche, a valere dal 2015, in tema di deducibilità dei costi "black list", prevedendo in particolare quanto segue:

- le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione entro il limite del **valore normale** determinato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 917/1986;
- l'individuazione degli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati è effettuata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
- si elimina la condizione che subordinava la deducibilità dei costi "black list" al fatto che l'impresa svolgesse un'effettiva attività commerciale, mentre sarà necessario dimostrare che l'operazione ha avuto concreta attuazione e che sussiste un effettivo interesse economico;
- la disciplina in esame non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato.

**Permane comunque l'obbligo di indicazione nel Modello Unico dei suddetti costi, anche in caso di deducibilità.**

[Torna all'indice](#)



#### ACCERTAMENTI AUTOMATICI IN MATERIA DI VALORE E CORRISPETTIVO – ART. 5

Il comma 3, dell'art. 5 stabilisce che, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, il valore dichiarato (accertato o definito) ai fini dell'imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale, **non può essere considerato** elemento sufficiente per la determinazione di un maggior corrispettivo e quindi di una maggiore plusvalenza rilevante ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.

[Torna all'indice](#)

#### SPESE DI RAPPRESENTANZA – ART. 5

Secondo quanto introdotto dall'art. 9 del Decreto in esame, le spese di rappresentanza, disciplinate dall'art. 108 TUIR, sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, e secondo percentuali differenti in rapporto all'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa.

I limiti di deducibilità, inseriti direttamente nella norma, sono stati elevati, a valere dal 2016, rispetto alle previgenti aliquote.

<i>Scaglione</i>	<i>Vecchio limite di deducibilità</i>	<i>Nuovo limite di deducibilità</i>
Fino a 10 milioni di €	1,3 %	1,5%
Oltre 10 e fino a 50 milioni di €	0,5 %	0,6 %
Oltre i 50 milioni di €	0,1 %	0,4 %

Resta ferma la deducibilità delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €50,00.

[Torna all'indice](#)

#### SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO – ART. 11

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2016 le disposizioni previste dall'articolo 166, comma 2-quater TUIR in materia di sospensione della tassazione in caso di trasferimento all'estero si applicano anche in caso di trasferimento da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi relativi ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

[Torna all'indice](#)

#### TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO – ART. 12

L'articolo 12 del Decreto in esame, introducendo nel TUIR (D.P.R. n. 917/1986) il nuovo articolo 166-bis, regola le conseguenze fiscali del trasferimento da parte di un soggetto estero della propria sede in Italia.



Gli imprenditori commerciali provenienti dagli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi e assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività, il valore normale delle stesse.

Gli imprenditori che provengono da Stati o territori diversi dai suddetti:

- se sussiste un accordo stipulato ai sensi dell'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 (introdotto dal Decreto Internazionalizzazione), il valore delle attività e delle passività è assunto al valore normale (articolo 9 del D.P.R. n. 917/1986);
- se non sussiste un accordo preventivo il valore delle attività è assunto in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, mentre il valore delle passività in misura pari al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale.

La disposizione in commento si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2015 e con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività che costituiscono oggetto di trasferimento.

[Torna all'indice](#)

#### SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PERDITE SU CREDITI – ART. 13

L'articolo 13 prevede che:

- **non costituiscono sopravvenienze attive** i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società di capitali e agli enti commerciali dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni;
- **è considerata sopravvenienza attiva** la rinuncia dei soci ai crediti per la parte che eccede il relativo valore fiscale, con obbligo di segnalazione di tale valore da parte del socio;
- **non si considerano sopravvenienze attive** le riduzioni dei debiti dell'impresa operate in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, o di procedure estere equivalenti, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione;
- viene stabilita la **deducibilità automatica delle perdite su crediti derivanti da un piano attestato** ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare e nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- all'articolo 101 del TUIR è aggiunto il comma 5-bis che stabilisce che per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti o che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se avviene in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché avvenga nel periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio;
- si precisa che le perdite su crediti sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili.



[Torna all'indice](#)

#### [CREDITO D'IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – ART. 15](#)

L'art. 15 del D. Lgs. n. 147/2015, modificando i commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, ha apportato delle **modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e in particolare ha esteso il credito d'imposta anche ai redditi diversi da quelli d'impresa.**

Le modifiche suddette entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta 2015.

Viene inoltre chiarito che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura del tributo estero oggetto delle suddette convenzioni, il soggetto interessato potrà presentare all'Agenzia delle Entrate istanza di interpello (ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 212/2000).

[Torna all'indice](#)

#### [REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI – ART. 16](#)

Il Decreto in esame introduce una disposizione fiscale di favore stabilendo che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti al trasferimento e si impegnano a rimanere in Italia per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa con sede nel territorio italiano o presso altre società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa con la quale è intrattenuto il rapporto lavorativo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- d) i lavoratori rivestono una posizione di direzione ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

[Torna all'indice](#)

#### **I decreti attuativi della delega fiscale**

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55) i cinque decreti di attuazione della delega fiscale (legge n.23 dell'11 marzo 2014) annunciati dal C.d.M. del 26 giugno 2015.

I decreti, che prevedono numerose modifiche, trattano rispettivamente di:

- Misure per la revisione della **disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (D.lgs.156/2015)**;
- Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (**D.lgs.157/2015**);
- **Revisione del sistema sanzionatorio (D.lgs.158/2015)**;



- Misure per la **semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (D.lgs.159/2015)**;
- Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (**D.lgs.160/2015**).

Tutti i suddetti provvedimenti entrano in **vigore il 22 ottobre 2015**, come specificato in Gazzetta, con l'eccezione del decreto interpelli e contenzioso tributario che comincerà a produrre effetti dal 1° gennaio 2016.

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE/ ALTRI DOCUMENTI**  
**- ART. 2 D.LGS. 158/2015**

	<b>Fino al 21.10.2015</b>	<b>Dal 22.10.2015</b>
<b>Reato</b>	Indicazione in una delle dichiarazioni <b>annuali</b> relative alle imposte sui redditi / IVA di elementi passivi fittizi, mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi / IVA di elementi passivi fittizi, mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
<b>Pena</b>	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	

Sopprimendo il termine "annuali", l'ambito di applicazione della fattispecie in esame è quindi esteso a tutte le dichiarazioni dei redditi / IVA, comprese quelle presentate in relazione ad operazioni straordinarie o collegate a procedure concorsuali.

[Torna all'indice](#)

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI - ART. 3**  
**D.LGS. 158/2015**

Il Decreto in esame amplia il possibile ambito applicativo della dichiarazione fraudolenta commessa mediante "altri artifici" di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, modificando:

- l'individuazione della condotta punibile;
- le soglie di punibilità del reato.

È confermata la misura della pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

A seguito delle suddette modifiche la condotta punibile si configura:

- con il **compimento di operazioni simulate** oggettivamente o soggettivamente;
- tramite l'utilizzo di **documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.**

Con l'eliminazione del riferimento alla "*falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie*", l'illecito in esame "*si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o IVA.*

Con riguardo alle soglie di punibilità necessarie per la configurazione del reato in esame è confermato che l'ammontare della singola imposta evasa deve essere superiore a € 30.000.



Fermo restando che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, è aumentato da € 1.000.000 a € 1.500.000 il relativo importo minimo in valore assoluto. Qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizi, l'ammontare complessivo degli stessi in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

	Fino al 21.10.2015	Dal 22.10.2015
<b>Reato</b>	<p>Indicazione nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi / IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi <b>attraverso la falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie</b> e con mezzi fraudolenti se congiuntamente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ciascuna imposta evasa è superiore a € 30.000;</li><li>• l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque a € 1.000.000.</li></ul>	<p>Indicazione in una delle dichiarazioni previste ai fini delle imposte sui redditi / IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o <b>crediti e ritenute, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti volti ad ostacolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria</b> se congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ciascuna imposta evasa è superiore a € 30.000;</li><li>• l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque superiori a € 1.500.000, ovvero l'ammontare dei <b>crediti e ritenute fittizi, in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'imposta o comunque superiore a € 30.000.</b></li></ul>
<b>Pena</b>	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	

[Torna all'indice](#)

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA DICHIARAZIONE INFEDELE – ART. 4 D.LGS. 158/2015**

L'art 4 del D.lgs. 158/2015 modifica l'art 4 del D.lgs. 74/2000 relativo alla dichiarazione infedele. Vengono apportate le seguenti modifiche:

- comma 1 lettera a) **viene elevata la soglia di punibilità dell'imposta evasa che passa da cinquantamila a centocinquantamila Euro;**
- comma 1 lettera b) **viene elevato l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione che passa da due milioni a tre milioni di Euro.**





	Fino al 21.10.2015	Dal 22.10.2015
<b>Reato</b>	Indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi / IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi e congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• ciascuna imposta evasa è superiore a € 50.000;</li><li>• gli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi sono complessivamente superiori al 10% degli elementi attivi dichiarati o comunque superiori a € 2.000.000.</li></ul>	Indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi / IVA di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi <b>inesistenti</b> e congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• ciascuna imposta evasa è <b>superiore a € 150.000</b>;</li><li>• gli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi <b>inesistenti</b> sono complessivamente superiori al 10% degli elementi attivi dichiarati o comunque <b>superiori a € 3.000.000</b>.</li></ul>
<b>Pena</b>	Reclusione da 1 a 3 anni	

[Torna all'indice](#)

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'OMESSA DICHIARAZIONE – ART. 5 D.LGS. 158/2015**

L'art.5 del D.lgs. 158/2015 apporta modifiche all'art. 5 del D.lgs. 74 del 10/03/2000 in materia di omessa dichiarazione; tali modifiche sono:

- comma 1) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (prima della riforma la reclusione era da uno a tre anni) chi non presenta (essendo obbligato) le dichiarazioni relative, quando l'imposta evasa è **superiore con riferimento a ciascuna delle singole imposte ad Euro cinquantamila** (prima di questa modifica l'importo era di Euro trentamila);
- Viene inserito il comma 1 bis): è punito con la reclusione da una anno e sei mesi a quattro anni chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta (in quanto obbligati), quando l'importo delle ritenute non versate è **superiore ad Euro cinquantamila**;
- comma 2) non si considerano omesse le dichiarazioni ( previste al comma 1 e 1 bis) **presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritte oppure non redatte su uno stampato conforme al modello prescritto**.

	Fino al 21.10.2015	Dal 22.10.2015
<b>Reato</b>	Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi / IVA se ciascuna imposta evasa è superiore a € 30.000.	Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi / IVA / <b>del sostituto d'imposta</b> se ciascuna imposta evasa / ammontare delle <b>ritenute non versate è superiore a € 50.000</b> .
<b>Pena</b>	Reclusione da 1 a 3 anni	<b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni</b>

[Torna all'indice](#)





*RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – ART. 2 D.LGS. 159/2015*

L'art.2 del D.lgs.159/2015 ha riformato gli artt. 3-bis del D.lgs.462/1997 (Rateazione somme dovute), 8 del D.lgs.218/1997 (Adempimenti successivi), 15 del D.lgs.218/1997 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione finalizzata alla formazione dell'istanza di accertamento con adesione) e ha aggiunto l'art.15-bis al D.lgs.218/1997 (Modalità di pagamento).

La rateazione dell'art.3-bis del D.lgs.462/1997 prevede la possibilità di aumento delle rate per le somme dovute a titolo di riscossione di avvisi bonari ex artt.36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 e comunicazioni definitive contenenti: **dal precedente tetto di 6 rate trimestrali si passa ad un massimo di 8 se l'importo dovuto è inferiore o pari a 5.000 Euro; se superiore a detta cifra, il tetto massimo rimane invariato a 20 rate.**

La disposizione precisa, inoltre, che "l'importo della prima rata deve essere **versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.** Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre".

Il nuovo art.8 del D.lgs.218/1997 stabilisce che il versamento delle somme (o della prima rata in caso di rateazione) **è da eseguire entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione: il tetto massimo, in caso di rateazione, è di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 Euro.** Inoltre "le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata".

Una volta effettuati i pagamenti (intero importo o prima rata), **entro 10 giorni dal versamento** il contribuente deve far pervenire all'ufficio di competenza la quietanza dell'avvenuto pagamento e questo rilascerà al primo copia dell'atto di accertamento con adesione.

Infine, fatte salve le ipotesi in cui sono previste altre modalità di pagamento in base al tipo di tributo e salvi successivi decreti del Ministro delle Finanze, tutti i pagamenti vanno effettuati mediante modello F24, secondo il nuovo art.15-bis del D.lgs.218/1997.

[Torna all'indice](#)

*INADEMPIMENTI NEI PAGAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  
ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – ART. 3 D.LGS. 159/2015*

L'art.3 del D.lgs.159/2015 ha introdotto al decreto riscossione (DPR 602/1973) l'art.15-ter rubricato "Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate".

Il nuovo articolo stabilisce che in caso si usufruisca delle rateazioni previste dall'art.3-bis del D.lgs.462/1997 (rateazione di massimo 8 rate per importi inferiori o uguali a 5.000 Euro e rateazione di massimo 20 rate per importi superiori, per avvisi bonari ex art.36-bis DPR 600/1973 e art.54-bis DPR 633/1972 e comunicazioni definitive contenenti la rideterminazione in autotutela delle somme dovute), qualora non si versi l'importo della prima rata **entro 30 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni, o delle successive rate entro il termine per pagare quelle immediatamente successive, il beneficio decade e gli importi residui**



**vengono iscritti a ruolo in misura dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni:** gli importi vengono, in tal caso, considerati **"in toto"**.

In caso di rateazione ex art.8 D.lgs.218/1997 (somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione) si applicano le stesse disposizioni prese in esame, con l'aggiunta della sanzione del 30% su ogni importo non versato (ex art.13 D.lgs.471/1997).

La **decadenza dal beneficio viene esclusa** in caso di lieve inadempimento (comma 3) dovuto a:

- a) "insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila Euro;**
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni".**

Tale ultima disposizione si applica anche nel caso in cui si proceda a versamento in unica soluzione delle suddette ipotesi di somme dovute a seguito di avvisi bonari ex art.36-bis DPR 600/1973, ex art.54-bis DPR 633/1972, di comunicazioni definitive contenenti la rideterminazione in autotutela delle somme dovute e di accertamento con adesione.

Anche in questi ultimi casi, si procede con l'iscrizione a ruolo della somma non versata o tardivamente versata, della relativa sanzione al 30% sull'importo e dei relativi interessi.

Qualora, infine, il contribuente moroso si avvalga del **ravvedimento operoso** (ex art.13 D.lgs.472/1997) "entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza", le somme non versate o tardivamente versate **non verranno iscritte a ruolo**.

[Torna all'indice](#)

### **Le novità in tema di abuso del diritto**

---

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 8, comma 2, Legge n. 23/2014, contenente la Riforma fiscale, in data 5.8.2015 è stato emanato il D.Lgs. n. 128/2015 in merito alla "certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente", pubblicato sulla G.U. 18.8.2015, n. 190.

#### **NUOVA NORMA ANTIABUSO (ART.10-BIS, LEGGE N.212/2000)**

L'art. 1, D.Lgs. n. 128/2015 introduce nello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) il **nuovo art. 10-bis** rubricato *"Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale"*.

Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa del citato Decreto, la collocazione della nuova norma nello Statuto del contribuente è finalizzata ad **unificare i concetti di elusione fiscale e abuso del diritto** e ad **estenderne l'applicazione a tutti i tributi** (in precedenza l'art. 37-bis, DPR n. 600/73 interessava soltanto le imposte sui redditi).

[Torna all'indice](#)

#### **NOZIONE DI ABUSO DEL DIRITTO**

Il nuovo art. 10-bis contiene, al comma 1, la **definizione generale** di abuso del diritto. In particolare:

*"Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano **essenzialmente** vantaggi fiscali indebiti"*.



Come precisato nella citata Relazione illustrativa, i presupposti al verificarsi dei quali si determina abuso del diritto sono rappresentati da:

- **assenza di sostanza economica** delle operazioni;
- realizzazione di un **vantaggio fiscale indebito**;
- **vantaggio**, che rappresenta l'**effetto essenziale dell'operazione** posta in essere.

Il **vantaggio indebito conseguito tramite l'operazione è fondamentale rispetto alle altre finalità perseguite** e risulta dunque lo scopo essenziale dell'operazione.

Il comma 2 del citato art. 10-bis, contiene la definizione degli **elementi costitutivi** dell'abuso del diritto:

*"a) **operazioni prive di sostanza economica** i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;*

*b) **vantaggi fiscali indebiti** i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario siano essi di matrice comunitaria (tributi armonizzati), sia essi di diritto interno (tributi non armonizzati)".*

Il comma 3 dell'art. 10-bis **delinea**, per esclusione, **le operazioni che non vanno considerate abusive**.

In particolare, **non comportano abuso del diritto** le operazioni **giustificate da valide ragioni economiche extrafiscali** che:

- non siano marginali;
- rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa/attività professionale del contribuente.

Va evidenziato che:

- non è richiesto che dall'operazione consegua una redditività immediata in quanto il miglioramento perseguito dall'impresa potrebbe essere anche di ordine organizzativo o gestionale;
- l'applicabilità della disciplina è espressamente prevista **anche** nei confronti dei **lavoratori autonomi**.

Come ribadito dal comma 4 rimane, in capo al contribuente, la **libertà di scelta dei diversi regimi opzionali** previsti dalla legge **e delle operazioni** che comportano un diverso carico fiscale.

Secondo quanto disposto dal comma 5 il contribuente **può presentare un interpello preventivo** ex art. 11, Legge n. 212/2000 per conoscere se le operazioni che intende porre in essere o già realizzate costituiscano una fattispecie di abuso del diritto.

L'istanza va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione (o di assolvimento di altri obblighi tributari) nell'ambito della quale sono comprese le operazioni suscettibili di censura sotto il profilo dell'abuso.

In pratica, l'interpello in esame può essere proposto anche successivamente all'effettuazione dell'operazione ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale tale operazione ricade.

[Torna all'indice](#)

### **BOZZA Legge di Stabilità 2016**

Con la legge di stabilità per il 2016, di cui è disponibile solo la **BOZZA**, il legislatore intende introdurre nel nostro ordinamento alcune nuove disposizioni di carattere fiscale.



### REVISIONE/AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI

A decorrere dall'1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta "tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento".

La disposizione esclude dall'ambito della valutazione catastale, i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" al contrario sono inclusi le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolta.

[Torna all'indice](#)

### IMU E TASI

Prima casa:

- È stata riproposta l'eliminazione dell'IMU e della TASI sull'abitazione principale, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) sia per il possessore che per l'utilizzatore;
- È ancora in discussione se la TASI debba applicarsi alle seconde case locate (nella misura che va dal 90 al 70%)

È stata proposta l'eliminazione sull'IMU sui terreni agricoli a condizione che:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile.

Considerato quanto predetto al punto precedente dalla stima volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati".

[Torna all'indice](#)

### IVIE

La legge di stabilità vuole modificare anche l'**IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero)** introducendo le stesse misure valide per IMU e TASI. Sono esentate dal pagamento delle tasse sulla casa soltanto le prime abitazioni detenute all'estero (comprese le relative pertinenze, nonché la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Resta invece la tassa sulle seconde case o sulle prime abitazioni di lusso con aliquota all'8 per mille e detrazioni.

[Torna all'indice](#)

AUMENTO DEL LIMITE PER IL TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE (DA €1.000 A €3.000)

Con la legge di stabilità è stato annunciato l'innalzamento del limite per i pagamenti in contanti che salirà da mille a tremila euro.

[Torna all'indice](#)

PROROGA AL 31.12.2016 DELLE DETRAZIONI 50% E 65%

È stata disposta la proroga dell'innalzamento delle aliquote di detrazione IRPEF del 50 e 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, alle stesse condizioni previste per l'anno 2015.

La detrazione è prevista fino al 31.12.2016.

Sarà introdotta una nuova detrazione IRPEF "**BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE**", simile al "bonus mobili" introdotto per l'anno 2015 ma con presupposti e limiti differenti. In particolare, la nuova detrazione:

- è riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
  - che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
  - in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età;
  - acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
- la norma non precisa i termini temporali relativi a tale acquisto;
- spetta nella misura del **50%**, su una **spesa massima di € 8.000**, per l'acquisto di mobili destinati all'**arredo dell'abitazione principale acquistata**.

[Torna all'indice](#)

AUMENTO AL 140% PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi (professionisti e non) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing fiscalmente deducibili**, il costo di acquisizione è incrementato del 40%.

Per quanto concerne gli investimenti per autoveicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei seguenti beni:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia	Specie 2/b – produzione distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi	10,00%



	elettrica, del gas e dell'acqua		distanze dai centri di produzione	
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,00%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,00%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

[Torna all'indice](#)

#### REGIME FORFETTARIO

Viene modificato il nuovo regime forfettario introdotto per l'anno 2015 per le persone fisiche apportando le seguenti modifiche:

- aumento del limite dei ricavi /compensi per ciascun gruppo di attività come segue:

<b>TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ</b>				
<b>Gruppo di settore</b>	<b>Codice attività ATECO 2007</b>	<b>Vecchi limiti ricavi/compensi</b>	<b>Nuovi limiti ricavi/compensi</b>	<b>Coefficiente redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei servizi di	55 – 56)	40.000	50.000	40%



alloggio e di ristorazione				
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01–02–03) – (05–06–07–08–09) – (12–13–14–15–16–17–18–19–20–21–22–23–24–25–26 –27–28–29–30–31–32–33) – (35) – (36–37–38–39) – (49–50– 51–52–53) – (58–59–60–61–62 –63) – (77–78–79–80–81–82) – (84) – (90–91–92–93) – (94–95– 96) – (97–98) – (99)	20.000	30.000	67%

- nel caso di nuova attività, e non per i soggetti in attività, della precedente esercitata con un altro regime, è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività (agevolazione che sostituisce la riduzione ad un terzo il reddito per i primi tre anni)
- viene sostituita la l'agevolazione contributiva che prevedeva per i soggetti esercenti attività d'impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l'Inps la possibilità di non applicare il minimale contributivo ai fini del versamento dei contributi, i quali potevano essere versati unicamente sul reddito dichiarato: in luogo dell'esonero dal minimale viene invece prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti;

[Torna all'indice](#)

#### RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

È stata disposta la riduzione dell'aliquota IRES dal periodo d'imposta 2016, come segue:

- fino al 31.12.2015 (percentuale in essere ad oggi) → 27,5%
- dall'1.1.2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 → 24,5%
- dall'1.1.2016, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 → 24%

Si comunica inoltre che l'applicazione della riduzione percentuale IRES è subordinata al riconoscimento da parte dell'UE dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

[Torna all'indice](#)

#### IVA PELLET

Viene ridotta l'aliquota IVA sul pellet dal 22% al 10% a decorrere dal 01.01.2016.

[Torna all'indice](#)





### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Si ripropone possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva in misura pari al:
  - o 4% per le partecipazioni non qualificate;
  - o 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni

[Torna all'indice](#)

### RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili che prevede:

- l'adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo;
- il versamento di un'imposta sostitutiva:
  - del 16% per i beni ammortizzabili;
  - del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
- la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

[Torna all'indice](#)

### ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA

Viene riproposta l'assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci, nonché per la trasformazione in società semplice di società commerciali, al fine di estromettere taluni beni dal regime d'impresa a costi più ridotti rispetto a quelli che derivano dall'applicazione del regime ordinario.

La nuova ipotesi di assegnazione agevolata prevede alcuni limiti:

- l'assegnazione deve avvenire entro il prossimo 30.09.2016;
- l'assegnazione o la cessione agevolata riguarda solo i beni immobili (ad esclusione di quelli strumentali per destinazione) e i beni pubblici registrati non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa;
- i soci devono risultare tali alla data del 30.09.2015;
- la trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni "agevolabili";



[Torna all'indice](#)

#### NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

È stata proposta la modifica dell'art. 26 del DPR 633/72, stabilendo che le note di variazione IVA emesse in ragione del mancato pagamento del corrispettivo possono essere emesse fin dal momento dell'apertura della procedura concorsuale, vale a dire dalla data:

- -della sentenza dichiarativa di fallimento;
- -del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- -del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- -del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Inoltre, si prevede che, qualora il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte a seguito dell'emissione della nota in diminuzione, il cedente/prestatore è tenuto ad emettere fattura e il cessionario/committente può esercitare la detrazione sulla relativa imposta.

Per quanto attiene alle procedure esecutive, si chiariscono le ipotesi e il momento in cui tale procedura diventa infruttuosa.

[Torna all'indice](#)

#### CANONE RAI

Viene prevista la riduzione del canone RAI da € 113,50 a € 100,00, il quale verrà addebitato e pagato attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Viene prevista la possibilità di pagare ratealmente l'importo contestualmente al pagamento delle bollette elettriche (quindi in sei rate annuali).

Viene prevista un'esenzione dal canone a favore di coloro che non dispongono né di un televisore, né di una connessione internet.

[Torna all'indice](#)

#### PREMI DI PRODUTTIVITA'

Viene reintrodotta, per l'anno 2016, l'agevolazione sui premi di produttività che consente la tassazione sostitutiva di alcuni emolumenti versati dal datore di lavoro a fronte di incrementi di produttività ed efficacia.

Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 50.000.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.



Il limite massimo di fruizione è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro attraverso la contrattazione aziendale/territoriale.

[Torna all'indice](#)